

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”

1 Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della presente procedura è quello di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, compresa l’archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento. Il tutto con riferimenti alla prevenzione dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, di quelli di cui alla L. 190/2012, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 179/2017 e del D.lgs. 24/2023 in materia di protezione e tutela dei segnalanti.

2 Termini e definizioni

- ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione
- RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012.
- OdV Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01
- DPO Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001)
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

3 Aggiornamento della procedura

L’implementazione della presente procedura e l’aggiornamento sono responsabilità degli uffici in stretto coordinamento con il DPO.

4 Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

5 Descrizione del processo e responsabilità

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico (tra i quali le società a controllo pubblico) e del settore privato: per Interporto Padova si applica l'ambito soggettivo per i soggetti del settore pubblico.

5.1 Chi può effettuare una segnalazione

- Dipendente;
- Collaboratore;
- fornitore, subfornitore o dipendente / collaboratore degli stessi;
- libero professionista, consulente, lavoratore autonomo;
- volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito;
- azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ex dipendente, ex collaboratore o persona che non ricopre più una delle posizioni indicate in precedenza;
- soggetto in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato.

5.2 Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

5.3 Canali di segnalazione

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);

- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

5.4 Scelta del canale di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.5 Condizioni per la segnalazione

- Ragionevolezza: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa;
- Modalità: la segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica).

5.6 Canale di segnalazione interna

I dipendenti di Interporto Padova e i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore di Interporto Padova possono accedere alla piattaforma informatica <https://interportopd.whistleblowing.it> per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti.

Come previsto dal D.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'RPCT. Al fine di gestire in modo affidabile e garantista le segnalazioni, viene inoltre previsto l'accesso al canale di segnalazione da parte dell'OdV, nella persona del suo presidente (entrambi i soggetti saranno di seguito denominati anche "Destinatari").

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per i Destinatari di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con i Destinatari in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

L'applicativo è accessibile dalla sezione <https://www.interportopd.it/trasparenza-e-anticorruzione/> del sito internet www.interportopd.it.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

E' possibile richiedere un colloquio per effettuare una segnalazione in forma orale, scrivendo all'indirizzo rpct@interportopd.it

5.6.1 Gestione delle segnalazioni interne

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata, come già sopra indicato, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) unitamente all'OdV (nella persona del suo presidente).

Attività svolte dai Destinatari:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione interna o, in mancanza di detto avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

5.6.2 Segnalazioni inviate ad un soggetto interno diverso dai Destinatari

Se la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, ai Destinatari (RPCT e OdV), dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5.6.3 Fase dell'istruttoria

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione i Destinatari inviano al segnalante un avviso di ricevimento e prendono in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso.

I Destinatari analizzano la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiedono chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico.

Una delle prime verifiche che occorre effettuare è se il segnalante riveste, o meno, la qualifica di dipendente Interporto Padova o di altro soggetto di cui al paragrafo 5.1.

Nel caso in cui si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità si procede ad archiviare la segnalazione.

Nello specifico, costituiscono possibili causali di archiviazione: manifesta mancanza di interesse all'integrità della Società; manifesta incompetenza dei Destinatari sulle questioni segnalate; contenuto generico della segnalazione / comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento; segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Se procedono all'archiviazione, i Destinatari valutano se la segnalazione (e la relativa documentazione) debba essere trasmessa ad altri uffici interni per i profili di competenza.

Nell'ipotesi in cui non ricorra alcuno dei casi di archiviazione sopra riportati, i Destinatari provvedono a verificare la segnalazione ricevuta, anche acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. Ciò anche attraverso: richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alla Direzione Generale per i Procedimenti Disciplinari; richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici della Società; richiesta di chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori al segnalante (mediante il sistema informatico o attraverso mail se nota) e/o a eventuali altri soggetti terzi coinvolti nella segnalazione; audizione del Whistleblower.

Successivamente si procede all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti e a deliberare su quanto rappresentato nella segnalazione (ciò in quanto i Destinatari non accertano i fatti, ma svolgono un'attività di verifica e di analisi).

Più nello specifico i Destinatari dovranno verificare: se quelle segnalate sono «condotte illecite»; se le suddette condotte riguardano, o meno, situazioni di cui il soggetto è venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro», ovvero: situazioni di cui si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito; notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, anche nelle fasi preliminari all'instaurazione del rapporto di lavoro o prima del suo termine; se la segnalazione è stata inoltrata nell'interesse dell'integrità della Società, per cui saranno archiviate le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni / istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici e colleghi in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della norma.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: risulta necessario, infatti, sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e, comunque, dispendiose.

5.6.4 Fase decisoria

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre 3 mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento i Destinatari provvederanno a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico (o, a seconda dei casi, del fascicolo riservato cartaceo o del protocollo informatico) e sarà oggetto di rendicontazione al Consiglio nell'ambito della Relazione finale di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico (o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione).

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, i Destinatari provvederanno a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati nonché a:

- inviare la summenzionata relazione e l'eventuale documentazione evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante, al Consiglio di Amministrazione (in qualità di Organo di indirizzo) nonché ad uno dei seguenti soggetti per i seguiti di competenza: Corte dei Conti (se si tratta di ipotesi di danno erariale); Procura della Repubblica (se si ravvisa un'ipotesi di reato); Direzione Generale responsabile del procedimento disciplinare (se si tratta di un'ipotesi di illecito disciplinare);
- comunicare al segnalante l'inoltro della segnalazione ad altro ente/organo e la relativa motivazione e ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte i Destinatari assicurano la conservazione all'interno del sistema delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per il periodo necessario al trattamento con un massimo cinque anni dalla ricezione (in base a quanto previsto dalla normativa), assicurando che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

5.6.5 Azioni correttive

Per ogni segnalazione pervenuta e indipendentemente dall'esito delle attività di verifica di cui al precedente punto 5.6, i Destinatari possono suggerire l'attuazione di una o più azioni correttive al CdA, al Direttore, ai responsabili di funzione, per la diminuzione del rischio di nuovi episodi di corruzione e cattiva amministrazione.

Di esse viene data contezza nella relazione annuale che il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a redigere ai sensi della legge n. 190/2012 e del PTPCT.

5.7 Canale di segnalazione esterna: il portale dei servizi ANAC

È disponibile, presso la sezione "Accedi ai servizi" del sito www.anticorruzione.it, il sistema dell'ANAC per la segnalazione di condotte illecite indirizzato al segnalante.

Registrando la segnalazione su questo portale, si otterrà un codice identificativo univoco, "key code", che dovrà essere utilizzato per "dialogare" con ANAC in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Si ricorda di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

5.7.1 Gestione delle segnalazioni esterne

Attività svolte dall'ANAC:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

6 Garanzie e tutele

6.1 Tutela della riservatezza

6.1.1 Protezione della riservatezza dei segnalanti

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

6.1.2 Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Ove, in conseguenza della segnalazione, venisse attivato un procedimento disciplinare e/o azioni risarcitorie a danno del soggetto segnalato e la conoscenza dell'identità della persona segnalante

sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il trattamento dei dati relativi al segnalante potrà avvenire solo in conseguenza di espresso consenso rilasciato dallo stesso.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Nel caso di successivo contenzioso giudiziale, i dati verranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Alla scadenza dei termini di cui sopra verranno distrutti.

6.2 Ritorsione

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;

- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6.2.1 Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

6.2.2 Prova della ritorsione

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante

6.2.3 Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

Tipologie:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6.3 Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

6.4 Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

6.5 Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

7 Sanzioni applicabili da ANAC

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
2. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
3. da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

8 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nella presente procedura sarà conservato dal RPCT e dall'Organismo di Vigilanza (i Destinatari) in un apposito Archivio informatico/cartaceo, ordinato per date, nel rispetto della normativa sulla privacy.